



Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer
Herausgegeben von der Kommission III (Kultur)

Collana della Comunità di lavoro regioni alpine
A cura della Commissione III (Cultura)

DIE LÄNDLICHE GEMEINDE IL COMUNE RURALE

Historikertagung in Bad Ragaz
Convegno Storico di Bad Ragaz
16.-18. X. 1985



VERLAGSANSTALT ATHESIA - BOZEN
1988

Lo sviluppo dei comuni lombardi attraverso esempi

Il centro della conversazione è Stradella, comune in Provincia di Pavia, a cui dista 20 km.

Il centro rurale stendentesi sulle due rive del torrente Versa, è costituito da un lembo di pianura e dagli ultimi sproni collinari dell'Appennino: si trova sulla via romea, un tempo via obbligata per pellegrini e mercanti. Il suo territorio è per $\frac{1}{2}$ coltivato a vite, sì che Stradella è uno dei maggiori mercati di vini di tutta la Lombardia.

Questa la località di campagna considerata, così come appare dagli statuti che Pietro Grassi, vescovo di Pavia e conte, ha dato alla comunità paesana il 19 novembre 1419.¹

Nei negli ultimi anni di assestamento del potere dell'ultimo dei Visconti, Filippo Maria, subentrato, dopo la tragica fine del fratello Giovanni Maria, nel governo di quanto era rimasto dello squassato Stato di Milano, è sorto a grande fioritura ed estensione dal comune padre Gian Galeazzo, cui l'imperatore Sigismondo aveva concesso l'ambito titolo feudale. E appunto da Gian Galeazzo, un po' più di un ventennio prima (1393), vengono accordati gli «statuta civilia, criminalia et de regimine iustitatis» alla città dominante la zona tutto intorno: Pavia.

Questo per una doverosa impostazione di quanto si verrà dicendo. Stradella, Montalino, Portalbera (forse perché direttamente dipendenti dal fisco come beni pubblici) passarono al vescovo di Pavia all'epoca, così Nasalli Rocca², dell'emanzazione dei diplomi del re Ugo e Lotario e dell'imperatore Ottone.

1 La legislazione del vescovo di Pavia

Pietro Grassi, legifera e, a validità, nella «intitulatio» adduce il titolo giuridico-politico che gli consente la «potestas condendi leges»: «comes terre Stradelle et totius curie Montalini, in spiritualibus (e anche «scopus Paviae) et temporalibus dominus generalis.» Né trasalascia di debito sottolineare l'opportunità di tale suo operare: quale «dominus terre» la motiva giuridicamente: «nonnulla statuta..., pro qualitate

temporum et varietate rerum, correctione et emendatione egent»; quale «episcopopus dioecesis papiensis», la giustifica socialmente: interviene per sedare discordie e liti, per ridurre fatiche e spese alla povera gente, per assicurare giustizia ed equità. Espressioni che in terra longobarda, al di là dell'assicurazione dei secoli e delle ripetitività di formule tratlazio, richiamano, nella loro primitiva freschezza le giustificazioni di Rotari di ovviare alle assiduate «fatigationes pauperum» e alle «superflue exactiones» ed echeggiano le motivazioni di Liutprando intervenuto a dar leggi, «divinitus inspiratus», per «addere» e ove occorre «superflum subtrahere». Al «dominus» legiferare, alla rusticana gente il «sacramentum fidelitatis», il vincolo giurato, fin dal XV° anno d'età, di conservare, innanzitutto, «totum posse... illesum ab omni iniuria et molestia» il vescovo. Garantiscono l'integrità fisica, si richiede la vigile («non consentient nec dabunt operam... honor et iurisdiclio... domini episcopi diminuat») salva guardia del suo «honor» e della sua «districtio». Il rifiuto di tale giuramento, oltre alla multa di 25 lire che va al fisco vescovile, fa del ribelle un «banditus... adeo quod in ipso loco et curia non audeat conseruari», in tutto assimilato, al Wargus, «hoc est expulsus de eodem pago... della lex salica». È a questo sacramentale impegno collettivo (che il «dominus loci» vuole, ad accrescerne la forza coartiva, possa essere rinnovato ogni anno) ch'egli affida la difesa di chi, «in loco», è la diretta protezione della sua autorità (il rettore, il castellano, il gastaldo, il notaio) e la soggezione alle ingiunzioni espressamente fatte «sub vinculo iuramenti fidelitatis et obedientie». Con esso (con questo giuramento) si riafferma (imponendolo anche incessantemente) la supremazia del vescovo e il vassallaggio dei componenti la comunità rurale. Esso è qui usato e imposto per la creazione di un rapporto gerarchico di subordinazione. Non è per la nostra comunità l'atto solenne con cui si esprime il consenso degli associati e costitutivo, in conseguenza, della titolarità dei poteri coercitivi di chi regge la collettività rurale, inserita in quelle «democrazie» comunali ove ogni terra afferma un proprio diritto e decide liberamente il proprio destino.⁶ V'è un capitolo dei nostri statuti (il XVI°) che dice tanto della «democrazia» sulle sponde del torrente Versa in quei primi anni del XV° secolo. Vi è un consiglio, appaiono i consoli, sono presentati «sapientes» e il consiglio di credenza: l'apparato delle democrazie comunali è bene ostentato, ma... neppure è sottaciuta la paralisi: categoricamente gli si nega ogni libera operatività: «quod consules vel consiliarii seu sapientes vel credendarii dicti loci Stradelle non presument ab equaliter facere consilium seu consilium congregari facere nisi de

mandato domini episcopi, iudicantis seu rectoris.» Sempre «imminens» grava, aduggiante, la figura del vescovo di chi ne è la proiezione in loco. Ignorata comparsa «quidam ordinatum fuerit nullus sit valoris et momenti» e agli ardentissimi rivendicatori di autonomia non rimarrà che pagare 40 soldi, se consoli, se d'altra specie amministrativa versarne 20 al «fisco» vescovile. Viene così richiamato che i poteri coercitivi il nostro dominus loci li deriva, non da patteggiamenti giurati con il popolo, ma da largizioni imperiali, ormai si sfumantesi nel tempo, ma che egli, deciso, riafferma (31 luglio 1422) come concessegli «ab alto», a rinnovata validità e incontestabilità della sua autorità. E poi nel giuramento, che apre la sequenza degli «statuta Stradelle et montis Alini», che viene inequivocabilmente configurata la posizione giuridica degli uomini di quella terra padana dominata da un castello («residentia domini episcopi») con la sua area tributaria e giurisdizionale irradiantesi d'intorno: elemento di protezione insieme e di pericolo, fulcro di dominio pubblico e strumento di coercizione... Dalle mura di ogni castello, secondo il Vismara, si sprigiona in qualche modo un potere. Il potere. Da tali premesse viene spontaneo il chiedersi come il «dominus loci» estrinsechi negli statuti il «menum et mixtum imperium» che egli si attribuisce. Chiunque così si legge al capitolo 57^o si querelerà, sia per via civile che penale o pecuniaria, «modo aliquo sub alio examine quam sub examine domini episcopi» pagherà 30 lire pavesi. E con questa pesante multa che colpisce anche chi «passus fuerit ibi conveniri» che il «dominus loci» riafferma la pienezza dei suoi poteri giurisdizionali. Di più. Proclamandosi egli «in spiritualibus et temporalibus dominus generalis» non vede alcuna ragione che, sia per la materia civile che religiosa, si ricorra ad altri se non a lui, che in sé assomma, per investitura «ab alto» e la «auctoritas sacrata» e la «civilis potestas». Ancora (cap. 14), nessuno, comunque bandito dalla sua terra per un qualsiasi misfatto comportante la pena di morte secondo il diritto comune («pro quo debeat de iure mori») non può essere da altri assolto dalla condanna e restituito in patria «nisi cum consensu domini episcopi». Persa la pace pubblica, comportante una «relegatio» dalla propria comunità, egli, il «friedlos», se ne andrà «vagus», privo di ogni tutela, perché la legge lo ha del tutto abbandonato. Si fa, anzi (cap. 15), esplicito divieto di dargli ricetto, punendo l'ospitante con una multa veramente deterrente per quei tempi, di 100 lire pavesi, con l'aggiuntiva minaccia che se «legitime monitus per dominum episcopum... non desisterat dall'accoglierlo, sarà «ipso facto» bandito, e «simili modo puniendus».

L'appello, altra manifestazione del dominatus, è un diritto che quasi il vescovo si appropria, mentre da tempo, tutt'intorno «anche in quelle città», come osserva il Salvio¹¹, «dove i vescovi già conti si erano riservati il diritto di giudicare in appello, non tardarono i consoli a podestà e i signori a privarli degli ultimi avanzi della loro giurisdizione. Aderendo a quello che appare essere un principio che pervale tutta la sua attività di restauratore del diritto in tempi brevi, anche in questi «reclamationes contra sententias», sia che si tratti «de causis in intergrum restitutionis» che «nullitatis sententiarum», il nostro legislatore pone la possibilità di procedere con il rito planario. Procedura questa introdotta «ne lites fiant pene immortales» e promossa nella sua larga diffusione, dalle decretali «Saepe» e «Dispendiosam» di Clemente V, che rimuovevano quegli «apices iuris qui veritatem negotii non tangunt». E delle celerità processuali, nell'impegno a che «subditorum parcatu laboribus et expensis», il nostro «dominus loci» aveva dato inequivocabile testimonianza ponendo per la liberazione dal possesso tediale un termine di due mesi, mentre generalmente si accordava un anno.

Attento all'amministrazione della giustizia non lo è da meno per la sicurezza del borgo, ove a un fossato si affida la sua difesa da sorprese, di certo non sporadiche, in giorni in cui il ducato visconteo è ancora in fase di assestamento, sempre incombendo la minaccia che Venezia gli porta a oriente, Firenze a meridione, oltre ai sommovimenti di signori più vicini, pronti ad approfittare di ogni difficoltà del signore di Milano. Non, certo, bastano alla tranquillità del luogo i due castelli che, in colle e in piano, stanno vigili a ogni tentativo di offesa a uomini e cose.

Si ordineranno dal vescovo turni di guardia sia di giorno che di notte. A nessuno sarà consentito sottrarsi a detto servizio, cui un apposito ufficiale è obbligato, a garanzia di buona custodia, attendere «tribus vicibus de die et totidem de nocte» (cap. 12).

Alla guardia l'assolvimento, senza alcuna renitenza («impedimento cessante... teneatur facere... custodiam in sequenti die vel nocte»), del suo dovere di vigilanza, al fossato l'inalterata efficienza per la difesa del borgo. Il legislatore constata, però, che esso era divenuto la frequentata via di accesso al villaggio. Preoccupato, perché dal lungo andare dei rustici non ne venisse vanificata la finalità, egli vieta, sotto pena di cinque lire, che diventi la via battuta per cui, anziché «per portas patentis ingrediatur dictam terram». Doveva essere consuetudine abbastanza diffusa affidare delle porte cittadine o di villaggio, ove a guardia stavano, ingordi, i «constabiles», pronti a vessare chi vi passava. A

stano di questo vezzo di diffidare di tali poteri si parlerà perfino al consiglio segreto.⁹ Ma già assai prima le carte ducali ci dicono che la gente preferiva scattare le mura per sfuggire alla rapacità dei guardiani delle porte, perché a coloro che nulla dichiaravano «faciebant exonerare vestias et dissolvere cartagias fingentes quaerere pro daciis», sì che la maggior parte dei passanti dava loro quanto essi pretendevano (cap. 13). Al di là della difesa, l'attenzione del «dominus loci» è volta a che nulla venga abusivamente alterato all'interno del borgo. Nessuno, così egli ordina, presuma edificare muro o pilastro «super comune sine licentia domini episcopi» (cap. 72). È l'affermazione di una signoria del suolo, che non consente opera alcuna che non sia preventivamente da lui approvata. Le costruzioni abusive non dovevano essere sporadiche se gli «statuta criminali pavesi» di pochi anni prima 1393 imponevano che il divieto di costruzioni su suolo pubblico doveva essere gridato «singulis duobus mensibus per civitatem et burgos».¹⁰

Ulteriore affermazione del «dominatus» è data (cap. 5) dall'imposizione di misure («quibet... debeat habere... buzolas tenentes onzias viginti octo»). Il fissare misure è uno «ius regale», e, annota il Cavanna, il possedere una propria misura di cui si fa uso pubblico è un tipico segnale che contraddistingue i «domini loci».¹¹

2 Il legislatore nell'universo agricolo

Tanto per la varia rivendicazione della sua signoria; ma, come si inserisce egli, il legislatore, nell'universo agricolo che lo circonda, anche limitatamente ai possedimenti dell'episcopato pavese e della mensa vescovile? Vi si inserisce in modo aperto, schietto, deciso. Innanzitutto egli vuole assicurata al vescovo la parte del raccolto che gli spetta. Il conduttore di terre vescovili è tenuto a portare detta parte «ad cassinam dicti episcopus antequam ducat partem sibi contingentem». Perché non si perda tempo e si rischi di sciupare la messe, vuole che il tutto sia eseguito entro otto giorni da quando fu ordinato: il termine è ultimativo «sub pena mandandi dampnum» (cap. 60). La «cassina», cioè i granai di Stradella funzionavano da centri di raccolta e, ancora nel secolo seguente, i prodotti dei tenimenti vescovili, compresi quelli di Portalbera, confluissero in quel luogo.¹²

La sicurezza del raccolto presuppone (è lapalissiano) l'integra conservazione dei beni vescovili e, perciò (cap. 59), si nega qualsiasi arbitraria

disponibilità di biada, legna, fieno, uva («non debeat nec presumat... levare... modo aliquo vel casu»).

Similare divieto viene contemplato (cap. 56) per il legname dei boschi «quos tenent ab episcopatu», se venduto o donato a estraneo alla castellanza di Montalino. È evidente che si tratta di un divieto che bene che potrebbe a tempo debito essere oggetto di spartizione, il legislatore fissa il reato sull'abusiva destinazione del legname a gente che non appartenga alla castellanza di Montalino. Ciò fa supporre che il vescovo intenda conservare in loco un materiale all'occorrenza prezioso per la «refectio» delle opere di difesa (se ne parlerà esplicitamente alcuni decenni dopo), ovvero che, per privilegio, ne sia stata accordata a quelli del luogo una parziale libera utilizzazione o, infine, che questa sia una norma erratica facente parte con altre di un piccolo «corpus» di disposizioni esclusive per quella ristretta comunità e qui inserite nel maldestro tentativo di unificazione legislativa.

Le proprietà della Chiesa si sa, non possono venire intaccate né «directe» né «indirecte». La piena e assoluta disponibilità spetta esclusivamente al vescovo. Qualsiasi atto di alienazione che non provenga da lui è «ipso iure» invalidato e «talis res immobilis sit ipso facto aperta et devoluta ipsi episcopo» (cap. 46). Disposizione perfettamente aderente all'atteggiamento secolare della Chiesa per la massa patrimoniale ecclesiastica, considerata un tempo «egentium substantia» e quindi intangibile: tale rimase pure quando, sullo scorcio del quinto secolo, i papi Simplicio e Gelasio la quadripartirono tra poveri, clero, vescovo e «fabbrica ecclesiae». Favorita con inesausto fervore in ogni tempo e sotto ogni cielo con donazioni e lasciti «pro remedio salutis animae», andò sempre più accumulandosi. La situazione pavese non era allora aliena dalla universale forte concentrazione di proprietà fondiaria in mano ecclesiastica. L'estimo di Stradella del Cinquecento traduce, negli studi della Guarnaschelli, simile realtà. Mentre il perticato rurale (quello tassato) ammonta a 3655 pertiche milanesi, quello dei beni ecclesiastici e della mensa vescovile assomma complessivamente a 6753 pertiche (tutte beneficianti di privilegi immunitari).

La cifra ancor più si ingrossa se a tali pertiche si aggiungono quelle incorporate negli altri beni (pur essi privilegiati) che vanno sotto la denominazione di beni civili.¹⁴

Alienazioni fatte a titolo non reale, ma anche qualsiasi cessione in locazione «sive de ea appareat per publicum instrumentum sive non... sine denuntiatione prius facta et facienda ipsi domino episcopo» cade

sotto il divieto di questa norma statutaria. Ce ne offre un caso un documento quattrocentesco che riporta il ricorso al «consilium sanien-
tis» per una cessione testamentaria di beni enfiteutici ecclesiastici a un estraneo alla famiglia. La cessione, pur in assenza di figli e di affini paterni e materni della disponente, è stata invalidata dal luogotenente del vescovo di Pavia perché tali beni, «virtute ipsius statuti, debent in episcopatum papiensem pervenire». Siccome, nella fattispecie, è stato chiamato un non «atinentem familiae ex aliqua linea» non può invocarsi un qualsiasi diritto di subingresso nell'enfiteusi. L'antichissima consuetudine «per longissima temporum observata» è che «moriente aliqua persona sine liberis... proximior agnatus in dictis bonis ab intestato succedat», ma mai un estraneo. «episcopo nolente».

In tutta questa norma vi è forse nel legislatore il timore che, approfittando della difficile situazione in cui versano le casse vescovili, si faccia avanti chi, forte di capitali, intende scardinare le larghe «possessiones» ecclesiastiche.

È un timore che pare trasparire più apertamente dal disposto del cap. 22. È concesso, così vi si legge, a qualsiasi enfiteuta, massaro o fittabile, anche vincolato in perpetuità con il concedente, di rescindere il contratto, purché abbia fatto fronte a tutti i pesi derivanti dal contratto stesso. Ciò vale «in omnibus ficialibus et emphiteoticis preterquam in ficialibus et fictis domini episcopi et episcopatus Papie». Tale chiusa echeggia una «nota servitutis» presente nelle consuetudini milanesi del 1216, a perpetuazione di un vincolo dei lavoratori della terra. Negli «statuta civilia» di Pavia vi è pure una norma (per altro tralattizia) risolutiva di rapporti locativi perpetui, ma priva di eccezioni e solo condizionata (come generalmente avveniva) all'effettuazione dei contratti miglioramenti della terra: «dummodo dicta proprietas non sit deteriorata facto et occasione ipsius emphiteote...», aliter non valet repudiatio. La morosità nel pagamento del canone, che il nostro legislatore rende vincolativa del rapporto («possit ipsam rem et ipsum fictum et meliorationes suas domino renuntiare... dummodo... ficta... persolverit»), se decennale fa invece, a Pavia, riammettere il «dominus fundi» nella totalità del suo diritto «sine aliqua denuntiatione inde fienda norma devolutiva al concedente presente nel vigente Codice Civile Italiano, art. 972). È facile congetturare le ragioni che possono aver indotto pur in presenza di una società rurale-contadina, un massaro, un attavolo o un enfiteuta a chiedere la rescissione del contratto: incapacità di far fronte alla essenziale clausola contrattuale «ad meliorandum».

s'avvenuta mancata collaborazione di altre braccia familiari, immiserimento della famiglia, migrazione verso terre più remunerative. La Kater'nikova¹⁶ ha sottolineato come al nord d'Italia "per i contadini dipendenti non era particolarmente difficile abbandonare gli appezzamenti... senza contare alcune facilitazioni concesse dai nuovi signori ai forestieri e grazie alla notevole quantità di terreni incolti e abbandonati".

Se ciò è vero, perché quei vnicolo inassorbite con le terre vescovili? La situazione sociale e monetaria di quei giorni consente un minor abbandono a più o meno fantastiche congetture. Il Cipolla¹⁷ che tanto sapientemente in anni passati ha indugiato sulle vicende pavese, ha annotato che già dal secolo XII¹⁸ si era diffusa nel mondo agricolo la smania di mettere in iscritto i vari rapporti che fissavano il coltivatore alla terra. Si fissava nella quantità e nel tempo prestazioni che prima erano indeterminate: si ha quindi una maggior mobilità dell'uomo della terra. La norma statutaria potrebbe qui leggersi come intesa a favorire chi da quella smania non era stato affetto. La popolazione era, inoltre, sempre in aumento e se momentaneamente s'arresta nel suo crescere per carestie o pestilenza, la sua forza creativa riprende con più lena non appena l'incubo è trascorso. La Guarnaschelli nella lettura dell'estimo di Stradella ha annotato che le 2799 pertiche costituenti il locale patrimonio fondiario della sola mensa vescovile era ripartito tra piccoli affittuari: ciò potrebbe spiegare il divieto statutario a migrare dalle terre vescovili, perché di braccia avevano tanto bisogno. Tuttavia altre situazioni si prospettano in quel momento storico. Alla morte di Gian Galeazzo Visconti (1402) il ducato di Milano fu subissato da guerre che, tra l'altro, gravemente intaccarono la prosperità di buona parte delle campagne lombarde. A ciò s'accoppiò il cataclisma del 1406, quando, "incapace di uscire dalla disastrosa situazione finanziaria in cui era piombato... il governo ducale, sull'orlo del fallimento, decretò un eccezionale deprezzamento delle specie argentee... La società lombarda si trovò sotto la pressione di un continuo e progressivo svilimento della moneta". Fu una conquista per il mercato nero, e forse era esso che consigliava il "rusticana gens" di entrare in Stradella "per fossatum" anziché "per portas patentis", onde sottrarre le merci alle cupidie voglie dei guardiani. Ma ben altro dice il travolgimento monetario d'inizio Quattrocento: "vede il crollo economico della Chiesa pavese. Nella confinante "possesio" di Portalbera "il vescovato", ci fa sapere l'Aleati"¹⁹, "non era in grado di assumersi l'onere del restauro e della valorizzazione dei beni sconvolti dalle bande armate di Facino Cane". Questa Chiesa, tanto ricca di terra,

ma tanto povera di capitali, si trovava a dover convivere e soffrire con una vecchia tradizione del diritto agrario lombardo. L'affittuante se, al termine del periodo contrattuale convenuto con l'affittuario, non era in grado di saldare a questi le spese di miglioria, era tenuto a riaffittargli la terra per lo stesso canone. Chi, perciò, possedeva liquido lo investiva per sé e per altri a lui subalterni in affittare "possessiones" della Chiesa, sulle quali poi investiva sempre nuovi capitali, avendo ben chiaro a quale risultato sarebbe pervenuto con il rinnovo delle affittanze: l'appropriazione delle terre vescovili.

Tutto ciò rende inoltre più accessibile la comprensione del divieto di vincolare con obbligazioni generali o speciali, comunque costituite "super territorio ecclesie et episcopatus Papie". E di quei tempi un dato suggerito ancora dal Cipolla²⁰ relativo a 19 mansi del gruppo Grumasco appartenente al vescovo di Pavia. Il totale di tutti i redditi in danaro che la mensa vescovile ne ricavava era di 34 soldi e nove denari imperiali. Un sacco di frumento ed è questo un valido parametro valutativo delle multe statutarie) oscillava sul mercato di Pavia sugli 80 soldi, quindi il vescovo di quella vasta "possessione" non ricavava in numerario neppure il sufficiente per comprare mezzo sacco di grano, tanta era la scarsità di denaro comunemente corrente e tanto squallidi erano i forzieri del "fisco" vescovile. Ma il dettato di questo cap. 18, oltre a sottrarre da obbligazioni direttamente i beni del vescovo, tendeva a salvare i suoi massari, fittavoli ecc. anche da esecuzioni giudiziali "nullus creditor possit... auctoritate alicuius iudicantis... nec cum voluntate debitoris ingredi" rivendicando l'immunità feudale comportante il divieto dell'introitus e dell'exactio qui esplicitamente richiamati: "si aliquis ingressus per creditorum factus fuerit... sit ipso iure nullus et nullius valoris."

3 La potenza del legislatore sul comune villaggio

Li beni del vescovo fanno riscontro beni dell'intera comunità rurale: Gli statuti sono assai parchi di parole in merito. Di certo si sa che esistevano nella confinante "possessione" vescovile di Portalbera. Da tempo immemorabile i portalberesi pascolavano le loro bestie sopra alcune terre considerate comuni e ancora nel 1567 il vescovo era stato messo di fronte alle precise rivendicazioni della comunità.²¹ Per la nostra località si ha il cap. 38 che fa divieto di piantare alberi danneggiando i "consortes". Spetta ai consoli e ai "sapientes" portarsi sul posto, constatare l'even-

tuale danno, farne una relazione, sulla cui base il giudice farà estirpare entro tre giorni, gli alberi. Questo concorso dei consoli e dei «sapientes» di persone, cioè, del posto e investite di un'autorità preminente, si suppone (nulla i nostri statuti dicono dell'organizzazione interna della comunità, lasciando, nella pochezza dei suggerimenti statutari, alla intuizione intendere quello che essi sottintendono) dalla libera scelta dei componenti la comunità, conferisce all'atto ricognitivo una solennità che è negata a danni arrecati a privati, per cose private per le quali è sufficiente la valutazione degli «extimatores loci». Inoltre, il fatto che la relazione sia vincolante per il giudice («teneatur iudicens iuxta relationem... sapientium et consulum... arbores... extirpari facere») e che egli debba intervenire in tempi brevi, tutto ciò fa, pare legittimamente pensare che il documento interessi una vasta area di compaesani. Ancora, la mancata chiamata in causa del camparo, cui compete evitare ogni turbativa della situazione rurale esistente, ulteriormente avvalorata trattarsi di una attenzione statutaria per un «bonum quod omnes tangit». La presenza degli «homines antiquiores loci», i «sapientes» (anche per essi il nostro statuto è, oserei dire, monosillabico), richiama alla mente — né pare con soverchia sforzata memoria — gli «homines Deum», «timentes», gli «Urteilsfinder» dei processi carolingi con il compito di preparare la sentenza che altri applicava. Uomini «meliores, previores et discretiores» (come li chiamano i più loquaci statuti della non lontana comunità di Castel S. Giovanni) erano i più attendibili nel ricordare le «consuetudines loci»: e, in simili occorrenze, valeva appunto la «longa consuetudo que ad utilitatem publicam non impedit».

Proseguendo nello sforzo rابدomantico per individuare beni comuni, pare di ritenere tali quelli inseriti in un generale divieto (cap. 27) di asportazione di biada, erba e fieno e legna: si colpisce del doppio della pena chi tutto ciò sottrae «in publicis arceis».

Infine, a un'assenza di risarcimenti, sempre ricorrente ove si danneggia una proprietà privata, si contrappone che boschi, prati, campi della castellanza guastati da chi vi taglia legna o vi passa sopra (con danni animali, vengano sussunti nella categoria dei beni comuni (capp. 33—34). Quanto poi al regime dei beni comuni, lo statuto di Stradella è del tutto silente, mentre interviene e ripetutamente, a difesa del bene privato, su tutto privilegiata è la vigna. Il legislatore avvia i suoi interventi a favore della coltura più diffusa e più remunerativa dell'epoca con il vietare al rare «anquem soperium in aliqua vinea aucuus».

penando, sia che il tentativo di penetrarvi sia riuscito oppure no, ma ovviamente graduando al caso la pena. Ancor qui lo studio della Guarnaschelli offre dati significativi: «La vite», così scrive, «occupava un'alta percentuale della superficie: il 21,79%». Dalle «rilevazioni eseguite nel 1550, in cui si raffronta in percentuale la distribuzione delle colture in pianura e in collina» risulta «che la coltivazione a vigneto era diffusa in tutta la zona», sia in pianura che in collina.³¹

Se il danno alla vigna altrui viene portato da animali, casualmente entrati o dolosamente fattivi entrare, lo statuto distingue a seconda che trattasi di capra, di pecora ovvero di bestia bovina e ancora a seconda che dai suoi pendia o no l'uva. Com'è sua consuetudine, il legislatore fissa dei tempi brevi per il risarcimento dei danni per la cui valutazione fa appello agli «extimatores comunis», ai quali vuole che si faccia ricorso quando, circa tre anni dopo (31 luglio 1422) ancora interverrà in argomento «tam propter multitudinem bestiarum... quam propter paucitatem pene... in volumine statutorum... inserte». In questa «moltitudo bestiarum» è già evidenziato l'avvio di un tipo di coltura che nella seconda metà del secolo sarà una diffusione maggiore: il prato. «Ciò significa che il trend della produzione animale fu più espansivo del trend della produzione vegetale.³² Non è fuori di luogo sottolineare come, con la diversa quantità delle pene, il legislatore mostri una buona conoscenza dell'ambiente rurale, distinguendo gli animali che penetrano nella vigna e punendo più duramente se trattasi di pecore o capre, perché queste attaccando la cortecchia segnano il destino della pianta. La multa, in questa visione, è portata da sei a 18 soldi imperiali; mentre, se trattasi di bestie bovine, l'aumento è di un solo soldo, da due a tre. È sorprendente segnalare come a Pavia si proscrive del tutto per alcune zone e, comunque, «circumquaque civitatem Papiæ per duo miliaria» la capra: «quod aliqua persona non debeat... habere... aliquam capram.»³⁶ Procedendo a difesa della vigna (cap. 30), si fa divieto di asportarne pertiche o pali o altro legname. Il taglio della pianta sarà, ovviamente, punito con una multa più pesante (cap. 35). Anche il lontano legislatore, Rotari, che pur dimorò su quelle terre, fermò per cinque capitoli (292—296) del suo editto la sua attenzione sulla vite.³⁷ Due altri capitoli il nostro statuto inserisce nel testo mentre si cura di proteggere questa pianta. Nel cap. 31 proibisce di «schalvare gabas». Ancor oggi nel dialetto locale sopravvive «scravaa la gabab», cioè sfrondare salici. È con i salici che i contadini pure oggi «sposan» (così dice il poeta) la vite all'olmo, la fissano, cioè, ai sostegni.